

## **B) Equini**

### **Art. 11 - Consegna**

Il venditore deve consegnare l'animale entro 24 ore dalla conclusione del contratto nella località indicata dal compratore.

### **Art. 12 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia**

Danno luogo ad azione redibitoria, oltre ai vizi indicati nell'art.7 purché denunciati nei termini indicati, i vizi e le malattie seguenti:

- a) ticchio d'appoggio o volante
- b) ballo dell'orso
- c) rusticità eccessiva (mordere, tirar calci, vizi d'animo in genere)
- d) corneggio
- e) restio
- f) luna (oftalmite periodica) e i suoi postumi
- g) coliche ricorrenti
- h) cancro del fettone o rammollimento del fettone
- i) bolsaggine

Il termine per la denuncia dei vizi occulti scade:

- 7 giorni dalla consegna per quanto concerne i vizi d'animo;
- 40 giorni dalla consegna per quanto concerne lo stato di salute.

### **Art. 13 - Equini da macello**

Nelle vendite di equini da macello vigono, in quanto applicabili, le stesse garanzie previste per i bovini da macello.

Il peso morto degli equini si determina come previsto per i bovini adulti.

### **Art. 14 - Pensionato di equini**

Non sono stati rilevati usi.